

SCHEDA DI LETTURA n. 105
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE.		
NUMERO ATTO	COM(2014) 43 def.		
NUMERO PROCEDURA	2014/0020 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	29/01/2014		
DATA DI TRASMISSIONE	18/02/2014		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	16/04/2014		
ASSEGNATO IL	19/02/2014		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro:	27/03/2014
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro:	20/03/2014
OGGETTO	Il testo è volto ad impedire che nel sistema bancario dell'Unione si concretizzino "rischi residui non gestiti", ponendo un freno alla dilatazione artificiale dei bilanci delle banche, con particolare riferimento all'espansione delle attività di carattere puramente speculativo.		
BASE GIURIDICA	Art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale: <i>"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno"</i> .		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	Il documento in esame è dichiarato conforme al <u>principio di sussidiarietà</u> in termini di: <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> , reso manifesto dalla circostanza che alcuni Stati membri hanno proposto - o adottato - misure di riforma strutturale per il sistema bancario nazionale. Eventuali incoerenze tra le legislazioni che ne deriveranno, nonché la possibile difformità degli obiettivi politici perseguiti, comportano il rischio di distorsione dei movimenti di capitale e delle decisioni di investimento e comprometterebbero l'efficacia degli sforzi prestati per la		

costruzione di un'unione bancaria effettiva;

valore aggiunto per l'Unione in termini dell'auspicabile rafforzamento della stabilità finanziaria, miglioramento dell'integrazione dei mercati finanziari, facilitazione della risoluzione ordinata delle crisi, potenziamento della prestazione transfrontaliera dei servizi, riduzione delle distorsioni della concorrenza.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta è dichiarata congrua agli obiettivi che si intende perseguire

ANNOTAZIONI:

Il documento in esame propone una riforma strutturale del sistema bancario europeo e si rivolge alle banche di grandi dimensioni che, svolgendo attività molto rischiose alla ricerca del profitto, possono determinare un rischio sistemico e la conseguente necessità di un salvataggio pubblico. La proposta va interagire con il modello di banca universale, assai diffuso in Europa continentale che, potendo assicurare una pluralità di servizi di credito a prezzi competitivi, viene ritenuto particolarmente idoneo al sostegno dello sviluppo economico.

A seguito della gravità della crisi finanziaria la Commissione europea ha commissionato ad un gruppo di esperti, (presieduto da, Erkki Liikanen, il governatore della Banca centrale finlandese), una valutazione sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze di fallimento delle banche più grandi e più complesse. Nell'autunno del 2012 il "rapporto Liikanen" ha proposto di introdurre per le banche più grandi e complesse l'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione di rischio, trasferendole ad un soggetto giuridico distinto all'interno del gruppo bancario.

Il Parlamento europeo è intervenuto sulla riforma del settore bancario con la [risoluzione del 3 luglio 2013](#)

Il documento in oggetto è stata presentato contestualmente al [COM \(2014\) 40 def](#) ("Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli"). Le due proposte si completano e rafforzano a vicenda, posto che il regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario potrebbe portare allo spostamento di una parte consistente delle attività bancarie verso il sistema bancario ombra.

Il negoziato in Consiglio è appena cominciato e la complessità della proposta induce a ritenere che potrà essere approvata non prima del 2015.

1) Normativa proposta

l'art. 1 indica gli obiettivi della proposta che mira a prevenire il rischio sistemico, lo *stress* finanziario o il fallimento di entità grandi, complesse e interconnesse del sistema finanziario, in particolare enti creditizi, a conseguire la riduzione dell'eccessiva assunzione di rischio all'interno dell'ente creditizio; ed l'eliminazione dei conflitti interni di interesse; ad evitare la cattiva allocazione delle risorse e l'incoraggiamento di prestiti all'economia reale.

l'art. 2 indica l'oggetto della proposta, che riguarda:

- il divieto della negoziazione per conto proprio
- la separazione di talune attività di negoziazione.

l'art. 3 individua l'ambito di applicazione :

- 1) enti a rilevanza sistemica al livello globale ai sensi dell'art. 131 della direttiva [2013/36/UE](#)¹;

¹ Direttiva 2013/36/UE DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

- 2) entità, che abbiano “*per tre anni consecutivi attività totali di almeno 30 miliardi di euro e attività di negoziazione pari ad almeno 70 miliardi di euro o al 10 per cento delle loro attività totali*”².

L'articolo 4 indica i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione: succursali UE di enti creditizi stabiliti in paesi terzi, se soggette ad una disciplina giuridica giudicata equivalente; le filiazioni di imprese madri nell'UE stabilite in paesi terzi se, a loro volta, soggette ad una disciplina giuridica equivalente; gli enti specificamente e nominalmente individuati dall'art. 2, par. 5, della [direttiva 2013/36/UE](#) (tra cui le banche centrali, gli uffici dei conti correnti postali e, in Italia, la cassa depositi e prestiti).

a) Attività vietate (Capo II, artt. 6-7)

I soggetti individuati dall'art. 3 sono sottoposti al divieto della negoziazione per conto proprio³. L'art. 5, par. 4, definisce la “*negoziazione per conto proprio*” come “*l'impiego di capitali propri o presi a prestito per assumere posizioni in qualsiasi tipo di operazione per acquistare, vendere o altrimenti acquisire o cedere qualsiasi strumento finanziario o merce all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio e senza alcuna connessione con l'attività effettiva o prevista per conto del cliente, o la copertura del rischio dell'entità dovuto all'attività effettiva o prevista per conto del cliente*”. Per rientrare nel campo di azione del divieto, l'attività medesima deve essere svolta “*tramite l'utilizzo di desk, unità, divisioni o singoli trader adibiti specificamente all'assunzione di tali posizioni e alla realizzazione di profitti, incluso mediante piattaforme di negoziazione per conto proprio dedicate basate sul web*”.

Il divieto è operativo anche qualora, “*con capitale proprio o preso a prestito e all'unico scopo di realizzare un profitto per conto proprio*”, si esercitino attività di acquisizione, detenzione quote o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA)⁴; di investimento in strumenti il cui rendimento sia collegato ad azioni o quote di FIA; di detenzione di quote o azioni di un'entità che svolga attività di negoziazione per conto proprio o acquisisca quote o azioni di FIA.

La Commissione intende con queste specificazioni evitare l'elusione del divieto attraverso investimenti in entità non bancarie che svolgano attività di negoziazione per conto proprio.

Per garantire che le entità soggette al divieto di negoziazione per conto proprio possano continuare a contribuire al finanziamento dell'economia, il divieto non è operativo (art. 6, par. 2) nei confronti di:

- a) strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali di Stati membri;
- b) gestione di strutture dedicate ad acquisto e vendita di strumenti del mercato monetario ai fini della gestione delle disponibilità liquide, senza perseguire l'obiettivo di realizzare rendimenti superiori ai tassi del mercato monetario;
- c) fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria (art. 6, par. 3), ad esempio quelli europei di *private equity*, *venture capital* ed imprenditoria sociale.

L'obbligo di garantire il rispetto degli obblighi previsti grava (art. 6, par. 4) sugli organi di amministrazione di ciascuna delle entità interessate.

L'art. 7 contiene, infine, una clausola generale, in virtù della quale “*la politica di remunerazione (degli enti coinvolti) è concepita e attuata in modo tale da non incoraggiare o ricompensare,*

² Queste entità (elencate nell'art. 3, par. 1, let. b), sono a) gli enti creditizi stabiliti nell'Unione che non siano né imprese madri né filiazioni, comprese tutte le relative succursali a prescindere dal luogo in cui sono ubicate; b) le imprese madri nell'UE, comprese tutte le succursali e filiazioni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate, qualora una delle entità del gruppo sia un ente creditizio stabilito nell'Unione; c) le succursali UE di enti creditizi stabiliti in paesi terzi.

Per le modalità di calcolo all'art. 24 si prevede l'obbligo di presentare su base annua all'autorità competente “*le informazioni pertinenti relative all'importo complessivo delle attività di negoziazione e delle relative componenti*”.

³ Secondo la relazione introduttiva della proposta di regolamento (par. 3.3.3) le ultime statistiche indicano che il livello attuale di attività di negoziazione per conto proprio è limitata.

⁴ [Direttiva 2011/61/UE](#) sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

direttamente o indirettamente, l'esecuzione di attività vietate (...) da parte di qualsiasi membro del personale"⁵.

Si rileva che alcuni stati membri hanno espresso criticità in merito all'inclusione delle attività di supporto agli scambi tra quelle che possono essere oggetto di separazione. A loro avviso queste attività contribuiscono ad assicurare la liquidità dei mercati e la loro separazione potrebbe penalizzare anche il mercato dei titoli di Stato.

b) Separazione di alcune attività di negoziazione (Capo III, artt. 8-21)

La Commissione europea pur riconoscendo la "*natura potenzialmente utile di alcune attività*", ritiene che esse "*possono dar adito a preoccupazioni*" e propone, dunque, non il divieto *tout court*, bensì una valutazione *ad hoc*, con la possibilità dell'obbligo di separazione dal resto dell'attività del gruppo qualora l'autorità competente ritenga che "*vi sia una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio di base o per il sistema finanziario dell'Unione nel suo complesso*".

Ai sensi dell'art. 10 l'autorità competente⁶, a seguito di una valutazione delle attività degli enti creditizi effettuata *ex art. 9* e sulla base dei criteri ivi elencati, può imporre di non svolgere alcune attività di negoziazione.

Queste sono indicate, in negativo, nell'art. 8, par. 1, come le attività diverse da raccolta dei depositi, operazioni di prestito, *leasing* finanziario, servizi di pagamento, emissione e gestione di altri mezzi di pagamento, servizi di intermediazione finanziaria quali *money broking*, custodia e amministrazione di valori mobiliari, servizi di informazione commerciale, affitto di cassette di sicurezza, emissione di moneta elettronica. La proposta, invece, esclude, dalle attività che possono essere oggetto di separazione, l'acquisto o vendita di strumenti finanziari emessi da amministrazioni centrali di Stati membri o da altri soggetti istituzionali quali la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, il fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità.

Ai sensi degli artt. 11 e 12 sono, comunque, ammesse:

- a) le attività di negoziazione in cui l'unica finalità perseguita sia la gestione prudente del capitale dell'ente creditizio, della sua liquidità e dei suoi finanziamenti (cd. *funding*);
- b) la vendita di taluni prodotti di gestione del rischio ai clienti quando l'unico scopo della vendita sia la copertura di determinati rischi, entro i massimali stabiliti dall'art. 12, par. 1, let. b).

A seguito della decisione dell'Autorità competente "*le attività di negoziazione da separare possono essere svolte solo da un'entità del gruppo che sia giuridicamente, economicamente e operativamente separata dall'ente creditizio di base*" (art. 13, par. 1). Quest'ultimo presenta dunque all'autorità competente, entro sei mesi dalla data della decisione, un piano di separazione i cui elementi sono indicati in dettaglio all'art. 18 della proposta.

La Commissione ha previsto con l'art. 21 una deroga dall'applicazione dell'intero capo III agli enti creditizi che, raccogliendo depositi di privati cittadini e PMI, siano soggetti a norme nazionali, adottate prima della presentazione della proposta in esame, in data 29 gennaio 2014, e che perseguono finalità ad essa equivalenti.

Al riguardo si segnalano le osservazioni della Commissione Affari europei del Senato francese, che, nell'esprimere un parere motivato di sussidiarietà sulla proposta, ha sottolineato che questa deroga, esonerando di fatto il Regno Unito, uno dei principali centri finanziari dell'Unione,

⁵ Come ribadisce il par. 20 delle Premesse, "*le politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi delle banche*".

⁶ Per la definizione di autorità competente, l'art 5, par. 7, rinvia all'art. 4, par. 1, punto 40), del regolamento (UE), 575/2013: "*una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti*". L'art. 26 del COM(2014) 43, nel disciplinare poteri e doveri delle autorità competenti, specifica che esse "*sorveglieranno le attività delle entità soggette al presente regolamento e valuteranno e assicureranno su base continuativa la conformità*" al regolamento medesimo.

dall'applicazione delle norme, comprometterebbe l'omogeneità delle condizioni di concorrenzialità del mercato interno. Simili perplessità sono state sollevate da altri stati membri in sede di Consiglio.

c) Ulteriori norme

Ai sensi dell'art. 28 gli Stati membri devono prevedere il potere, per le autorità competenti, di imporre a carico degli enti creditizi e delle entità del gruppo sanzioni e altre misure amministrative “*effettive, proporzionate e dissuasive*”, (ai sensi del par. 2). La circostanza che tali sanzioni assumano rilevanza penale è rimessa alla discrezionalità di ogni Stato membro, come si evince tra l'altro dall'art. 31, par. 2.

In ogni caso devono essere sanzionate “*almeno*” (par. 1) la violazione del divieto di svolgere attività di negoziazione *ex art. 6* e la manipolazione delle informazioni da presentare all'autorità competente *ex art. 24*. Un elenco non esaustivo, delle sanzioni amministrative comminabili è contenuto nel par. 4. La loro applicazione, comunque, deve rispettare i criteri elencati nell'art. 29 (tra questi la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità di chi la ha posta in essere, la sua capacità finanziaria, l'eventuale circostanza della recidiva, le potenziali conseguenze sistemiche della violazione medesima).

All'autorità competente viene richiesto (art. 30) di mettere in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione delle violazioni reali o potenziali, “*almeno*” mediante l'istituzione di procedure specifiche; la garanzia di protezione adeguata contro ritorsioni o discriminazioni nei confronti dei lavoratori dipendenti; la protezione della *privacy* del segnalante ma anche del segnalato. E' altresì prevista la possibilità, per gli Stati membri, di “*prevedere incentivi finanziari per le persone che segnalano informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento*” (par. 4).

La pubblicità delle sanzioni è disciplinata dall'art. 32, con obbligo di pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente “*immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione*”, fatti salvi i casi indicati nello stesso art. 32.

Ai fini di un monitoraggio della disciplina in via di approvazione, l'art. 34 incarica la Commissione di “*controlla(re) regolarmente l'effetto delle norme stabilite dal presente regolamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi e la loro incidenza sulla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'evoluzione delle strutture di mercato nonché dello sviluppo e delle attività delle entità disciplinate dal presente regolamento*”. Il riesame riguarda in particolare :

- 1) l'applicazione delle soglie previste dall'art. 3;
- 2) l'applicazione e l'efficacia del divieto di svolgere alcune attività di negoziazione (art. 6);
- 3) l'individuazione delle attività di negoziazione di cui all'art. 8;
- 4) l'adeguatezza dei parametri utilizzati dall'autorità competente per valutare le attività di negoziazione (art. 9).

La Commissione redigerà dunque, per la prima volta entro il 1° gennaio 2020 e successivamente “*a cadenza regolare*”, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata da una proposta legislativa.

2) Deleghe ed attività di comitato

Nel testo in esame è previsto un ampio ricorso agli atti giuridici secondari dell'Unione europea, nella forma di:

a) Atti delegati

L'art. 35 contiene una delega a tempo indeterminato alla Commissione per l'adozione di atti delegati ai sensi dell'art. 290⁷ del TFUE. Tra queste si ricordano quelle finalizzate a:

⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 290 del TFUE: “*un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere*”.

- 1) esentare dal divieto di attività di negoziazione, e dall'obbligo di separazione delle attività, gli strumenti finanziari esteri che applichino disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'UE o emessi da amministrazioni regionali degli Stati membri a cui è attribuito dalla normativa comunitaria un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento (artt. 6, par. 6, e 8, par. 3);
- 2) ampliare gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nonostante una decisione di divieto dell'autorità competente in quanto considerati espressione di una "*gestione prudente del capitale*" (art. 11, par. 3);
- 3) consentire, nonostante una decisione di divieto dell'autorità competente, l'ampliamento della gamma di strumenti finanziari che è possibile vendere a clienti non finanziari (art. 12, par. 2);
- 4) stabilire, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della proposta in oggetto, i criteri alla stregua dei quali valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo sia equivalente al regolamento in via di attuazione ai fini della conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti di tali paesi (art. 27, par. 3).

Si rileva, oltre alla questione della durata indeterminata della delega non prevista dall'articolo 290, anche il fatto che- incidendo sui divieti stabiliti dalla proposta di regolamento - queste deleghe sono potenzialmente in grado di modificare ed ampliare l'oggetto e la portata, intervenendo, dunque, su un elemento essenziale dell'atto. Anche il parere motivato della Commissione affari europei del Senato francese, ha affermato che "*l'abuso quantitativo e le materie interessate tendono ad eccedere la natura stessa di atto delegato con riferimento all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*"

b) Atti di esecuzione mediante la procedura detta della "comitatologia"

Ai sensi del TFUE le competenze di esecuzione sono accordate alla Commissione "*allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione*" (art. 291, par. 2).

L'art. 27 prevede la possibilità, per la Commissione europea, di adottare atti di esecuzione - ai sensi dell'art. 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁸ - per la valutazione del sistema giuridico di paesi terzi al fine di stabilire se sia equivalente a quello dell'UE.

c) Norme tecniche da adottare a cura dell'Autorità bancaria europea (ABE)

I regolamenti istitutivi delle Autorità europee di vigilanza (per l'Autorità Bancaria Europea il [regolamento \(UE\) n. 1093/2010](#)) hanno creato due nuove categorie di atti secondari, della cui redazione è stata investita non la Commissione, nonostante essa rimanga la destinataria formale della delega e quindi delle eventuali obiezioni o revoche ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio ma le singole autorità. La Commissione deve fornire l'approvazione finale potendo modificare il contenuto solo previo coordinamento con il proponente, e mantenendo un potere sostitutivo solo in caso di sua inazione. Gli atti in questione si distinguono in norme di regolamentazione e di attuazione.

- 1) norme tecniche di regolamentazione: Nel documento in esame è prevista l'adozione di norme tecniche di regolamentazione per specificare i parametri per la valutazione delle attività degli enti creditizi (art. 9, par. 4);
- 2) norme tecniche di attuazione, Nel documento in esame è prevista l'adozione di norme tecniche di attuazione per stabilire :
 - a) la metodologia di calcolo delle attività di negoziazione degli istituti di credito (art. 23, par. 3);

⁸ Le regole ed i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) del 16 febbraio 2011. Questo prevede che "*Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione*" (punto n. 6 delle Premesse). Le modalità di funzionamento dei Comitati medesimi è disciplinata dagli artt. 4-11.

- b) il modello uniforme con cui gli enti creditizi trasmettono all'autorità competente informazioni riguardo la propria attività di negoziazione (art. 24, par. 2);
- c) le procedure ed i formulari tramite i quali effettuare lo scambio di informazioni tra ABE e autorità competenti ai sensi dell'art. 31 (art. 31, par. 4).

Si segnala inoltre che, ai sensi del documento in oggetto, l'ABE:

- 1) può concludere, ai sensi dell'art. 27, par. 4, accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato considerato dalla Commissione europea equivalente a quello dell'Unione;
- 2) redige una serie di relazioni tecniche alla Commissione, descritte puntualmente nell'art. 33.

3) Altri Parlamenti nazionali

Al momento della redazione della presente scheda il COM(2014) 43 risulta all'attenzione di sedici Parlamenti nazionali (Camera dei rappresentanti belga, Senato ceco, Parlamento finlandese, Senato francese, Bundesrat e Bundestag tedeschi, Parlamento greco, Seimas lituana, Senato e Sejm polacchi, Assembleia da República portoghese, Camera dei deputati romena, Cortes generales spagnole, Parlamento svedese, Senato e Camera dei rappresentanti olandesi). [IPEX](#).

La proposta di parere motivato sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà che la Commissione affari europei del Senato francese, ha sottoposto alla Commissione di merito è disponibile in [originale in lingua francese](#) ed in un [sunto in lingua inglese](#)).

4) Valutazione d'impatto

Il progetto di regolamento in esame è accompagnato da due documenti, che ne costituiscono la valutazione d'impatto:

- 1) [SWD\(2014\) 30](#), diviso in tre parti, in lingua inglese;
- 2) [SWD\(2014\) 31](#), sintesi in italiano del precedente.

Si segnala, infine, che la valutazione d'impatto è la medesima per il documento in oggetto e per il [COM\(2014\) 40](#) ("Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli").

15 aprile 2014

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)